



FEDERAZIONE ITALIANA GOLF

il Giudice Sportivo Territoriale

Avv. Federico Sinicato

Ha pronunciato la seguente

DECISIONE

Proc. n. 67S/2017 a carico di Eraldo Panzeri

PREMESSO

- che a seguito dell'invio del rapporto informativo da parte del Sig. Michele Barbati, Direttore del Golf Green Club Lainate, la F.I.G. priva un procedimento nei confronti del Sig. Eraldo Panzeri;
- che, nel corso della gara disputatasi in data 8.10.2017 presso il Circolo Golf Green Club Lainate si contesta al Sig. Eraldo Panzeri di aver consegnato uno score con l'indicazione errata del numero dei colpi alla buca 18;
- che, in particolare, come comunicato dall'osservatore Sig. Damiano Gregnanin, risulterebbe che a tale buca il Sig. Panzeri avrebbe effettuato 7 colpi e non 6;
- che richiamato per chiarimenti il Sig. Panzeri ammetteva di aver dimenticato di contare una "flappa" in prossimità del green;
- che dopo la comunicazione del provvedimento previsto dall'art. 42 del Regolamento di Giustizia il Signor Panzeri faceva pervenire via mail una breve dichiarazione nella quale sosteneva di essere stato disturbato ripetutamente da tale Sig. Gregnanin durante le ultime buche del giro e che l'errato conteggio dei colpi alla buca 18 sarebbe stato dovuto a tale "nervosismo";
- che all'udienza fissata del 17 novembre 2017 nessuno è comparso.



FEDERAZIONE ITALIANA GOLF

*** **

motivi della decisione

I fatti sono ben riassunti dalla relazione del Direttore del Golf Club Lainate ove si rileva che il Sig. Damiano Gregnanin aveva la qualità di osservatore durante il gioco e avrebbe annotato il numero dei colpi realmente giocati dal Panzeri a tale buca.

Il Panzeri stesso contestatagli l'infrazione aveva ammesso di aver dimenticato una "flappa" in prossimità del green della buca 18.

Trattandosi di giocatore con handicap basso (hcp ega 5,7) detta dimenticanza non è giustificabile soprattutto quando porta a conteggiare un giro sotto par, come nella fattispecie.

Tutto ciò premesso il Giudice Territoriale Avv. Federico Sinicato

DICHIARA

Accertata la responsabilità dell'illecito sportivo contestato e, tenuto conto della reale ammissione e dell'assenza di precedenti

IRROGA

la sanzione della squalifica temporanea per mesi 10 (dieci), riconosciute le attenuanti speciali previste dall'art. 20 n. 2 del Regolamento di Giustizia, con il conseguente divieto di svolgere attività sportiva in ambito F.I.G. per la durata di mesi 10 (dieci).

Milano, 17 novembre 2017

Avv. Federico Sinicato